

**COMUNE DI VALGANNA
Provincia di VARESE**

IPOTESI

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI
PARTE ECONOMICA**

ANNO 2018

Stipula ipotesi il 21/11/2018
Parere revisore dei conti il
Firmato IL
Inviato A.r.a.n. il
Inviato CNEL il




Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale dipendente del comparto Regioni Autonomie Locali non appartenente all'area separata della dirigenza, stipulati rispettivamente il 31.03.1999, il 01.04.1999, il 14.09.2000, il 5.10.2001, il 22.01.2004, il 9.05.2006, il 31.07.2009, il 21.05.2018

Viste le disposizioni in vigore, inerenti alle procedure per la contrattazione e la stipulazione dei Contratti Collettivi Decentrati Integrativi nelle Amministrazioni Pubbliche.

Visto il D.Lgs. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 150/2009;

Le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, riunite in data odierna presso la sede municipale del Comune di VALGANNA sottoscrivono l'allegata IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2018 PARTE ECONOMICA relativo al personale dipendente del Comune di VALGANNA, non appartenente all'area separata della dirigenza.



Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2016, in applicazione del disposto dell'art. 5 comma 1, del CCNL 1.04.2009, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.01.2004.

Per la parte normativa si applica il CCDI 2016-2018 del comune di Valganna.

L'ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività è definito nell'allegato A del presente contratto.

Risorse destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.

1. Le risorse indicate dal presente articolo sono destinate esclusivamente al personale appartenente alle Categorie A, B e C che svolge la propria attività in condizioni particolarmente disagiate.
 2. Ai fini del presente contratto s'intende per attività disagiata un'attività particolarmente scomoda, svolta in condizioni stentate e/o faticose per le circostanze specifiche nelle quali viene condotta sia rispetto a quella svolta da altre figure professionali della medesima categoria, sia rispetto alle diverse condizioni nelle quali può trovarsi la medesima figura professionale. Tale disagio può anche essere rappresentato da un orario di lavoro particolarmente flessibile o svolto in condizioni normalmente diverse e di maggior sacrificio rispetto agli altri dipendenti dell'ente senza che questo dia luogo a specifiche indennità (es. indennità di turno).
 3. Il compenso mensile lordo per le specifiche condizioni di svolgimento di tali attività è stabilito in € 30,00 per dodici mensilità per il profilo professionale Collaboratore B1
 4. Tale importo:
 - a) è corrisposto mensilmente in funzione dei giorni di effettiva presenza in servizio, calcolati proporzionalmente rispetto ai giorni di servizio da prestare nel mese di riferimento.
 - b) è inoltre proporzionalmente ridotto per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale;

Profilo professionale: n° 1 addetti

Somma prevista

n.1 collaboratore € 0

TOTALE 0

Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme finalizzate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.

QWP

Risorse destinate al pagamento delle indennità di: turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno - festivo

1. Per la disciplina dell'indennità di turno si fa riferimento all'art. 22 e alla Dichiarazione Congiunta n° 6 del CCNL del 14.09.00, in particolare:

- a) le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente;
- b) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
- c) i turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino;
- d) al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
 - turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
 - turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
 - turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
- e) l'indennità di cui al presente articolo è corrisposta solo per i periodi di **effettiva prestazione di servizio in turno**.

	Profilo professionale	n. addetti	Somma prevista
1		1	€ 0
2			€
TOTALE			€ 0

2. L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta:

- b) al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità);
- c) è quantificata in complessive € 30 mensili (art. 41 del 22.1.2004);
- d) compete solo per i giorni di **effettiva esposizione al rischio in proporzione ai giorni di servizio da prestare calcolati su base mensile**.
- e) Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità, **fatta salva la verifica dei giorni effettivamente spettanti e a consuntivo** sono i seguenti:

	Profilo professionale	n. addetti	Somma prevista
1	Operario (area tecnico manutentiva)	1	€ 360,00
2			€
3			€

OLP

4		€
	TOTALE	€ 360,00

3. L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 23 del CCNL 14.09.00 come integrata dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001, è:
- corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi essenziali;
 - quantificata in € 10,32 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,65) in caso di reperibilità cadente, in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
 - non può essere superiore 6 periodi al mese per dipendente;
 - se il servizio è frazionato, comunque non in misura non inferiore a quattro ore, è proporzionalmente ridotta in funzione della sua durata oraria con applicazione sull'importo così determinato di una maggiorazione del 10%;
 - non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;
 - non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo;
 - la corresponsione degli importi relativi all'indennità di reperibilità è effettuata unitamente al pagamento dello stipendio del mese successivo a quello dello svolgimento dei periodi di disponibilità.

Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

Per quanto non previsto dal presente punto si rimanda alla disciplina contrattuale vigente.

In caso di assenza dal servizio, in applicazione dell'art. 71, commi 1 e 5, del decreto legge 112/08 l'indennità per reperibilità non viene corrisposta.

L'indennità di reperibilità è liquidata mensilmente.

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

Area d'attività	N. dipendenti	somma prevista
Tecnica Manutentiva	00	€
Area Vigilanza	00	€
TOTALE	n.0	€


4. L'indennità maneggio valori, in applicazione dell'art. 36 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta al personale che sia adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa e risponda di tale maneggio. Per servizio deve intendersi la specifica struttura organizzativa in cui valori di cassa siano continuativamente maneggiati (es. servizio demografico).

- L'indennità è calcolata e liquidata mensilmente e compete per le sole giornate in cui il dipendente risulti in servizio ed adibito ad uno dei servizi con le caratteristiche in precedenza specificate;
- gli importi dell'indennità variano da un minimo di € 0,52 giornaliere ed un massimo di €. 1,55 sono fatte salve eventuali discipline regolamentari di miglior favore precedenti all'entrata in vigore del citato articolo 36 del CCNL del 14.9.2000, diversamente tali regolamenti adeguano le proprie disposizioni alla disciplina contenuta nel presente contratto;
- tal indennità è graduata in relazione all'importo medio mensile che il servizio ha avuto nell'anno precedente secondo la seguente tabella:

[Firma]

[Firma]

[Firma]



d) le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità per l'anno 2018 ammontano a:

anno 2018:

	Servizio	n. addetti	Somma prevista
1	Economato		€. (1,55 x)
2	Demografici	1	€. (0,52 x 270) 137,28
3	Lavori Pubblici		€. (0,80 x) 0,00
4	Polizia Locale		€. (0,52 x)
	TOTALE		137,28

5. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme finalizzate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.

Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità

In applicazione dell'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, così come integrato dall'art. 36 del CCNL 22.01.2004 è prevista per l'anno 2018 una indennità così suddivisa:

	Servizio	n. addetti	Somma prevista
2	Demografici	1 (Castrac ane) GG.)	€. (0,52 x 270
3	Lavori Pubblici	(Daverio)	€. (0,52 x 170GG)
TOTALE			

Tip	Specifica responsabilità	Cat.	n. addetti	somme previste 2018
a)	Settore Finanziario- tributi	C1	1	€ 1.900
b)	Settore affari generali – demogr.	C1	1	€ 1.480
c)	Settore Tecnico - edilizia privata	C1	1	€ 1.020
d)				
	TOTALE			€ 4.400,00

In applicazione dell'art.17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.1999, così come integrato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004, è prevista per l'anno 2018 una indennità nella misura massima di € 300 come di seguito illustrato

anno 2018

tipo	Responsabilità, compiti, funzioni	n. addetti	Somma prevista
a)	Ufficiale di stato Civile e anagrafe	1	€. 300,00
a)	Ufficiale di stato Civile e anagrafe	1	€. 150,00
b)	Ufficiale elettorale	1	€ 0,00
b)	Ufficiale elettorale	1	€. 0,00
	TOTALE		€. 450,00

Le indennità di cui all'art. 17) comma 2, lettere f) e i) del CCNL del 1.4.1999 vengono corrisposte in misura piena su base annua col solo scomputo dei giorni di malattia fino a 10 gg. Come per legge.

Riassunto provvidenze economiche del presente contratto

Indennità di rischio	€ 360,00
Indennità maneggio valori	€ 228,80
Lettera F	€ 4.400,00
Indennità di stato civile	€ 450,00



Letto, approvato e sottoscritto.



Delegazione di parte pubblica
(Segretario Comunale)
DOTT. OTTAVIO VERDE

R.S.U., nella persona di:

ZITA GIOVANNA

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

MIRELLA PALERMO (CISL)

